COMUNE DI ZERI

(Provincia di Massa)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZERI

ED ASBUC PER ISTITUZIONE SERVIZIO GAV ANNUALITA'

2024 – 2027 (legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.)

L'anno 2024, addì del mese di in Zeri, presso la sede comunale sita in fraz. Patigno (ms)

fra

Il Comune di Zeri, che in seguito verrà chiamato Comune, rappresentato dal Sindaco Pro tempore Cristina Petacchi nato a il in seguito denominato comune di Zeri.

e

ASBUC Amministrazioni separate di beni di uso civico - in seguito verrà chiamato ASBUC , con sede in – Via C.F. con rappresentante e Presidente sig. nato a il e residente a

Premesso che il comune di Zeri come "soggetto organizzatore" del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui all'art. 103, comma 1, della l.r. 30/2015 , acquisita la disponibilità di volontari GAV ha provveduto a richiedere la relativa assegnazione alla Regione Toscana.

Visto il decreto di nomina n.6618 del 28.03.2024 della Regione Toscana con la quale sono state nominate n. 5 GAV con assegnazione al Zeri.

Tenuto conto che:

Le GAV operano nell'ambito territoriale indicato nell'atto di nomina, in conformità a quanto previsto nel medesimo atto di nomina.

- il territorio del comune di Zeri si sviluppa per circa il 27% in territorio di competenza della gestione di ASBUC.
- Che sentita ASBUC la stessa si è resa disponibile ad una gestione congiunta dei volontari GAV anche al fine di poterne disporre sul territorio di loro competenza.
- Tenuto conto che si rende necessario stipulare convenzione al fine di una gestione congiunta del servizio indicando gli obblighi delle parti anche in termini dei relativi costi ad esso collegati.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Finalità del servizio GAV

Il servizio GAV è finalizzato a:

- prevenzione delle violazioni, con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette e al sistema regionale della biodiversità; vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla legge l.r. 30/2015, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione di casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;

- educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
- valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
- salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenze ambientali.

Art.2 Regolamento ed atto di inquadramento

E' compito del comune di Zeri in qualità di soggetto organizzatore:

- provvedere ad approvazione di apposito atto di inquadramento delle GAV attraverso atto di Giunta. L'atto di inquadramento tiene conto della volontà della presente convenzione di gestione congiunta del sevizio attraverso ASBUC.
- provvedere ad approvazione di regolamento di servizio.

Art.3 Modalità della vigilanza

I volontari GAV nominati dalla Regione Toscana ed assegnati al comune di Zeri soggetto organizzatore svolgeranno il servizio di vigilanza di cui all'art.1 della presente convenzione.

Le G.A.V. svolgeranno il servizio, non armate, di norma in coppia e in modo volontario e a titolo gratuito (esclusi i rimborsi spese vive). Il servizio non darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.

Il comune di Zeri nella persona del sindaco in collaborazione con ASBUC nella persona del presidente o/e coordinatore da esso nominato organizzeranno il servizio di vigilanza sul territorio con l'obiettivo di perseguire il massimo coordinamento ed integrazione

possibile anche con altri servizi di controllo ambientale che operano sul territorio.

Le G.A.V effettueranno attività di vigilanza di cui all'art. 1 per un totale di ore che verranno stabilite in accordo con Asbuc.

In caso di accertamenti di violazioni redigeranno verbali che verranno prontamente inviati al Sindaco secondo le procedure di legge (art.15/16 L.R. 2/77 e art.32 L.R. 11/88).

I proventi delle sanzioni alle violazioni dei Regolamenti comunali sono attribuiti al Comune Zeri.

Art.4 Educazione Ambientale

Il Corpo G.A.V. si rende disponibile a collaborare ad iniziative di educazione ambientale tese a diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali attraverso specifiche attività programmate con ASBUC ed il Comune di Zeri.

Art.6 Corsi di aggiornamento

Le GAV assegnate al comune di Zeri si impegnano a seguire eventuali corsi obbligatori di aggiornamento organizzati dalla Regione Toscana al fine di approfondire la normativa vigente, conoscere le ordinanze emanate e loro modalità di attuazione, nonché le procedure di accertamento delle violazioni.

Art.7 Oneri a carico del Comune ed ASBUC e rimborso spese

Il Comune ed ASBUC si impegnano a fornire alle GAV per lo svolgimento di quanto regolato dalla presente convenzione:

1. Tutte le informazioni relative alla norma vigente sul territorio comunale;
2. Materiale informativo e divulgativo;

Asbuc si impegna a fornire alle GAV

1. Bollettini di c/c per oblazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
2. Bollettari per sanzioni amministrative.

- Rimborso spese di carburante secondo modalità e termini di accordo con le stesse GAV. in servizio per le attività afferenti la presente convenzione in caso di utilizzo di mezzi proprio.
- Assicurazione ai volontari in servizio così come previsto all'art.10 della presente convenzione.
- Spese varie se necessarie (telefoniche, postali, cancelleria) per organizzare il servizio oggetto della presente convenzione.
- Il rimborso avverrà, previa presentazione della documentazione giustificativa delle spese in unica soluzione su cadenza stabilita in accordo tra ASBUC e GAV . Le spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dal volontario.

Art. 8 Organizzazione del servizio, vigilanza e coordinamento delle GAV

Il comune di Zeri è "soggetto organizzatore" del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui all'art. 103, comma 1, della l.r. 30/201 ed è figura di riferimento della Regione Toscana.
Il comune è tenuto:

a) a trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dati ed informazioni sull'utilizzo del personale volontario;

b) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sul servizio di vigilanza attivato;

c) comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo stato delle GAV.

Il comune di Zeri attraverso la presente convenzione demanda l'organizzazione ed il programma di attività del servizio delle GAV secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento alla cura e coordinamento di ASBUC nella figura del suo presidente o coordinatore eventualmente nominato. Questi è tenuto comunque a coordinarsi con il comune di Zeri nella figura del sindaco pro- tempore.

La vigilanza sulle GAV sarà effettuata dal Comune di Zeri per il tramite di ASBUC nella figura del suo presidente secondo le modalità stabilite nel regolamento del servizio.

Art.9 Relazione sull'attività svolta e verifica del rispetto dei diritti dell'utenza

Annualmente il Corpo GAV presenterà un rapporto al Comune in merito all'attività svolta recante l'elenco dei servizi espletati.

E' compito del Comune di Zeri comunicare alla Regione Toscana tale rapporto di attività

Compete al responsabile del Comune la verifica dell'attuazione dell'attività svolta.

Il presidente di ASBUC o/e il coordinatore da esso nominato vigileranno sullo svolgimento dell'attività delle GAV, avendo cura di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Sarà compito di ASBUC informare il comune di Zeri nella figura del sindaco pro-tempore di tutto quanto possa essere rilevante sull'attività svolta dalle GAV tenendo conto dei doveri delle stesse così come indicati nell'apposito regolamento di gestione del

servizio.

Art.10 Copertura assicurativa

Le GAV saranno assicurate attraverso polizze che coprano infortunio e responsabilità civile verso terzi, nonché tutela legale con polizze stipulate da ASBUC a proprio carico come previsto all'art. 7 della presente convenzione.

Resta in carico ad ASBUC la responsabilità delle GAV in caso di mancata copertura assicurativa delle stesse.

Art.11 Mezzi e Attrezzature

Per la realizzazione del Servizio di vigilanza i volontari si avvarranno di propri mezzi e strutture. Le stesse forniranno propria divisa.

Art.12 Durata ed effetti

La presente convenzione ha durata triennale a valere sulle annualità 2024 – 2025 – 2026.

La stessa si rinnova tacitamente per un ulteriore triennio salvo che le parti almeno 30 gg prima della scadenza non manifestino volontà contraria a tale rinnovo.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta ad ASBUC, per mancato rispetto delle disposizioni previste nella presente convenzione e degli impegni assunti nonché per provata inadempienza da parte delle GAV.

ASBUC può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, per provata inadempienza da parte delle GAV o per impossibilità dimostrata a far fronte agli impegni previsti nei precedenti articoli della presente convenzione.

Art.13 Esenzione dalle imposte

La presente convenzione redatta in duplice originale è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8 comma 1 L. 266/91.

Il Presidente di ASBUC. Per il Comune di Zeri

Il sindaco pro tempore Cristian Petacchi

.

.....